



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

- dott. Roberto Di Bella, presidente;
- dott. Francesca Di Landro, giudice;
- dott. Demetrio Ventura, giudice onorario;
- dott. Luciangela Piras, giudice onorario;

esaminati gli atti del procedimento n. 45/16 VG + 2/16 R.AMM, riuniti ai fini della presente trattazione, relativi al minore C.T., di anni quindici; valutata l'articolata richiesta avanzata del P.M., che ha sollecitato in via provvisoria e urgente la decadenza di C. G e A. M. dalla responsabilità genitoriale nei confronti del minore C. T., con affidamento del medesimo al Servizio Sociale Minorile e il suo collocamento in una struttura comunitaria da individuarsi in area geografica diversa rispetto a quella di provenienza anche per la grave condotta irregolare palesata; ha pronunciato il seguente

decreto

Il presente procedimento trae origine dal decreto di latitanza emesso a carico di C.G. e dagli ulteriori atti penali trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dai quali risulta che il minore C. T., figlio del citato G. e nipote dell'omonimo T., è inserito in un contesto familiare, territoriale e sociale gravemente pregiudizievole al punto tale da comprometterne la possibilità di un equilibrato sviluppo della personalità, con correlato e concreto rischio di devianza.

La situazione di disagio discende essenzialmente dall'inadeguatezza delle figure genitoriali investite della responsabilità educativa: figure che riproducono, nel nucleo familiare in cui dovrebbe avere luogo lo sviluppo del ragazzo, il sistema valoriale, fortemente connotato in senso criminale, che contraddistingue il circuito sociale e il contesto territoriale in cui la famiglia C. è inserita.

Deve in primo luogo rilevarsi che il padre del minore, C. G., è stato recentemente tratto in arresto a conclusione di un periodo di latitanza che datava dal 2 gennaio 2006 in relazione a plurime vicende processuali che ne hanno costantemente costellato la vita: procedimento n. 05 RGNR DDA, per estorsione aggravata dall'art. 7 L.203/91, procedimento n. /06 RGNR DDA per associazione per delinquere di stampo mafioso, procedimento n. /10 RGNR DDA ancora per associazione mafiosa e truffa.

In particolare, C. G. è stato catturato in data 2016 dopo dieci anni di latitanza – che a breve avrebbero indotto il Ministero dell'Interno a inserirlo nell'elenco dei primi dieci latitanti più pericolosi - in una zona impervia di montagna tra M.e M, nella piana di , insieme a un altro latitante, tale F. G., già condannato all'ergastolo e ritenuto elemento di vertice della struttura 'ndranghetistica operante nel locale di O. M.; entrambi i soggetti, peraltro, erano in possesso di numerosi armi, a riprova univoca della pervicace determinazione a delinquere.

Ripercorrendone la storia, la figura di C.G. emerge in modo negativo già da minorenni, allorquando – pur non imputabile - era denunciato per il reato di omicidio (v. sentenza n./07 RGGIP emessa dal g.i.p. presso questo tribunale per i minorenni), e poi da giovanissimo quando. in data 15.11.1999, era proposto dal Procuratore della Repubblica di Palmi, su segnalazione del Comandante della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, per l'applicazione della misura di prevenzione, poi rigettata dal tribunale competente.

L'indole delinquenziale e l'arroganza del C. trasparivano chiaramente in data 20.2.2002, allorché il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro procedeva alla sua denuncia per i reati di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale e per violenza e resistenza a P.U., in quanto il giovane ostacolava la procedura di adempimento di una notifica, agevolando la fuga del padre, all'epoca dei fatti sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno.

La progressiva crescita criminale di C. G. è poi dettagliatamente scandita dai provvedimenti di polizia/giudiziari annotati nell'informativa della Questura in atti, l'ultimo dei quali sostanziato dalla sentenza di condanna alla pena di quindici anni di reclusione, pronunciata in data 4.3.2015, dal tribunale di Palmi nell'ambito del procedimento penale nr.4/06 RGNRDDA. Aggiungasi che dall'analisi dei provvedimenti giudiziari acquisiti e dalle informazioni fornite dalla Questura di Reggio Calabria risulta il ruolo apicale rivestito da C. G. nell'ambito di un sodalizio mafioso fortemente radicato nel territorio e infiltrante i circuiti economici, amministrativi e politici dello stesso.

Dal quadro investigativo in atti emerge inoltre, a riprova della notoria caratteristica delle organizzazioni criminali della provincia reggina, la strutturazione familiare della consorceria mafiosa, con connotazioni dinastiche.

Nel delineare il contesto familiare in cui è inserito il minore, non appare superfluo aggiungere che C.G. è il figlio di C. T. cl. 39, ritenuto - dagli inquirenti e dal tribunale di Palmi con la sentenza emessa in data 4.3.2015 - elemento di vertice dell'omonimo sodalizio mafioso, che domina incontrastato nella zona di (RC).

Nel dettaglio, lo spessore criminale di C. T. risulta dall'indagine denominata "T.", coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, nel corso della quale è emerso il suo ruolo di organizzatore, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da perpetrare, di un'associazione per delinquere finalizzata all'acquisizione della gestione o

comunque al controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni ad appalti e servizi pubblici, di attività economiche per realizzare profitti ingiusti per sé o per altri, nonché ad impedire o ad ostacolare nel libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Altro dato da evidenziare è sostanziato dal rilievo che il minore C. T. è anche figlio di A.M. G, a sua volta figlia di V. G. e A. N., quest'ultimo ritenuto (dagli inquirenti) elemento di spicco dell'omonimo sodalizio criminale e nei cui confronti era stata emessa in data 2010 un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa, estorsione ed altro.

In merito alla posizione di A. M. G., deve segnalarsi che la stessa condivide con il marito un addebito cautelare per truffa ai danni dell'A., anch'essa aggravata dall'art.7 prima citato, per essere reato fine rispetto a quello associativo, contestazione che ha visto la donna, fino a tempi recenti, soggetta alla misura degli arresti domiciliari.

Non sembra superfluo ancora sottolineare che all'interno dello stabile di Via M. di R., domicilio del minore, vivono anche la nonna B. C., anch'essa sottoposta al regime degli arresti domiciliari perché raggiunta da ordinanza di custodia cautelare per i reati di associazione mafiosa e altro, e lo zio C. D. - già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. a seguito di decreto emesso in data 12.2.2013 dalla Sezione di Misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria - che allo stato risulta irreperibile dopo la pronuncia nei suoi confronti della sentenza di condanna (anni quindici di reclusione) emessa in data 4.3.2015 dal Tribunale di Palmi nell'ambito del procedimento penale n. 4129/06.

Ciò premesso, è agevole concludere che il contesto ambientale, personale e morale che fa da sfondo alla vita e allo sviluppo del minore appare

assolutamente inadeguato alle delicate esigenze emotive e di crescita del medesimo.

Nel quadro familiare e sociale così riassunto è agevole predire che il modello educativo proposto dagli stretti familiari - in cui i comportamenti sovversivi delle regole morali e civiche del vivere vengono per *facta concludentia* indicati come norma di vita e linea di condotta – rischia concretamente di compromettere lo sviluppo del minore, esponendolo a condotte devianti e a un futuro di sofferenza, in cui la carcerazione appare – nella migliore delle ipotesi – come un destino ineluttabile.

Come correttamente segnalato dal Procuratore della Repubblica per i Minorenni, i dati esposti “non si sono riportati per far abbattere sulle figure genitoriali una sorta di stigma sociale quale conseguenza delle vicende giudiziarie, ma soltanto per affermare che il contesto educativo in cui il minore si trova è, non solo in prospettiva, ma nell’attualità della situazione di vita del ragazzo, decisivo nella produzione di marcate distorsioni preoccupanti e di rilevanza tale da compromettere, se non contrastate, in modo decisivo il suo sviluppo”.

Si tratta con evidenza di comportamenti di cui in questa sede (e cioè nell’ottica esclusiva del preminente interesse di tutela del minore) non rileva definire i connotati e i livelli di intenzionalità, apparendo sufficiente e necessario valutarne l’obiettivo carattere pregiudizievole per la crescita e corretta educazione del minore, avviato proprio da questi modelli educativi, e non da altro, a un futuro improntato all’illegalità: futuro che potrebbe essere già nell’attualità della situazione di vita del ragazzo che - per tacere della denuncia per violazione dell’art. 116 cds di cui all’informativa in atti, condotta al tempo di commissione costituente reato e ora depenalizzata - è stato destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 341 bis del codice penale.

Al di là della ricognizione del titolo di reato, nel solco delle osservazioni sopra sviluppate è di rilievo assoluto - e trascendente la qualificazione

penale del fatto - la circostanza che l'episodio ha la sua scaturigine dalle offese portate dal minore alla figlia di un testimone di giustizia, bollato come "infame" secondo la migliore, e contemporaneamente migliore, tradizione di mafia.

Parimenti, sintomatiche dell'introiezione di una cultura mafiosa, che distorce il rapporto con i rappresentanti delle Istituzioni, appare l'espressione indirizzata ("*Cani da guardia*") nella medesima situazione al personale del Commissariato P.S. di Gioia Tauro, gli agenti di p.s. Nota e Genna, comandati in servizio di scorta a B. Aa, figlia del testimone di giustizia B. A., presso il lido balneare Tahiti sito in località " Tonnara " di Palmi.

Riassumendo brevemente l'episodio, C. T., notati gli agenti e la B., appellava quest'ultima come "figlia dell'infame" e il personale di polizia come "Cani da guardia", chiedendo tra l'altro dove si trovasse "l'altro figlio dell'infame", riferendosi a B. F., figlio di B. A..

E' agevole, pertanto, rilevare come il fatto appare espressione immediata e assolutamente convincente della personale adesione del minore ai valori negativi di cui si è detto e vale a confermare, ove fosse ancora necessario, l'efficacia in negativo del sistema educativo su cui si vuole intervenire.

Quanto osservato legittima le conclusioni che seguono.

Il comportamento di C. G. e A. M. G. si traduce in una palese e grave violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, con correlato pregiudizio all'integrità psico-fisica del figlio minore, e legittima – d'urgenza e *inaudita altera parte* – l'adozione di interventi proporzionati alla dimensione delle esigenze di tutela ravvisabili nella posizione del ragazzo.

Non vi è dubbio che G.C. e A. M. G. abbiano palesato gravissime lacune educative, non essendo stati in grado di offrire al figlio minore, dei parametri normativi idonei a preservarlo dai rischi connessi alla trasgressione dei valori sociali e morali (e, dunque, legali) condivisi.

L'episodio verificatosi in data 11.7.2015 – al di là della valutazione riservata al giudice penale – costituisce diretta riprova dell'inadeguato parametro di valori educativi offerto al giovane dai genitori, con gravissima ripercussione sul suo equilibrato sviluppo psico-fisico e rischio di esposizione del medesimo a procedimenti e, quindi, a condanne penali.

In altri termini, l'adesione di C.T., nonostante la giovanissima età, ad uno stile di vita improntato alla mancanza di rispetto per le Istituzioni e, in generale, conformato a modelli tipici di consessi malavitosi, là dove è usuale bollare come infame” chi collabora con la giustizia, non può che ricondursi a gravissime incapacità normative, di indirizzo e di contenimento dei suoi genitori, la cui decadenza dalla relativa responsabilità parentale si impone come necessario conseguenza.

Quanto al padre C.G., deve ancora osservarsi che lo stesso è già stato giudicato da questo tribunale per i minorenni per condotte, connotate da arroganza e adesione allo stile di vita che lo ha poi condotto a rendersi latitante, del tutto similari a quelle che *in fieri* si intravedono nel figlio minorene.

Dati oggettivi che, se messi in correlazione logica e cronologica, rafforzano ancora di più il giudizio di inadeguatezza espresso e le preoccupazioni palesate per la sorte futura del minore, che appare proiettato a ripercorrere le orme paterne – o, meglio, degli ascendenti del relativo ramo - in un'ottica dinastica, che i suoi genitori non sembrano abbiano l'intenzione o, quantomeno, la capacità di contrastare.

Ancora, non può sottacersi che il lungo periodo di latitanza volontaria (circa dieci anni, dal 2006 al 2016) di C.G. ha precluso in modo oggettivo al medesimo di esercitare pienamente la sua funzione genitoriale.

Orbene, anche tale dato deve essere valutato per affermare che il medesimo C. si è, di fatto, reso inadempiente dei suoi obblighi morali e materiali nei confronti del figlio, strettamente connessi alla funzione genitoriale,

costituendo – oltretutto - per il minore un modello educativo non certo da imitare.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale di C.G. deve essere affermata anche in relazione a questo profilo.

A conforto di quanto sostenuto, deve ancora osservarsi che il provvedimento ablativo è in linea con la normativa interna (art. 2, 30 e 31 Cost., con i correlati 330 e ss.c.c.) e pattizia internazionale a tutela dell'infanzia (tra cui la convenzione di New York del 1989, ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 1991), là dove si afferma che la famiglia, luogo privilegiato per la crescita del minore, deve però educarlo ai principi etici e legali condivisi e, sotto diverso profilo, preservarlo dai rischi connessi al mancato rispetto di tali valori¹.

In altri termini, dal complesso di norme sopra richiamato può trarsi la conclusione che deve essere tutelato il diritto del minore a crescere ed essere educato all'interno della sua famiglia; tale diritto fondamentale però non è assoluto e, nel superiore interesse del minore, deve essere bilanciato con quello, altrettanto fondamentale, di ricevere un'educazione responsabile che lo preservi dalle conseguenze riconnesse alla trasgressione dei valori condivisi.

Ma vi è di più.

La condotta del minore C. T. appare marcatamente irregolare.

¹ ¹Tra le quali la convenzione stipulata a New York nel 1989, ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 1991, che tra l'altro ha statuito: “ *In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente* “ (art. 3, comma 1), che può comportare “*la separazione dai suoi genitori quando maltrattano o trascurano il fanciullo*” (art. 9), la cui “*educazione deve avere come finalità il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite.. dei valori nazionali del paese nel quale vive e.. deve essere idonea a preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza....(art. 29)*” .

Come correttamente evidenziato dal p.m., “il giovane sembra avere introiettato il distorto sistema valoriale offertogli dall’ambiente, con un’adesione che non consente di limitare soltanto alle figure genitoriali la responsabilità della situazione descritta, ma, in proporzione allo sviluppo del medesimo, impone di ricondurre anche a lui indici di responsabilità progressivamente crescenti nella definizione delle proprie scelte di vita”.

Ciò premesso, ricorrono le condizioni per emettere un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale e, nel contempo, di contenimento della condotta irregolare ai sensi dell’art. 25 del R.D.L. n. 1404 del 20.7.1934.

A corollario della superiore statuizione, appare indispensabile affidare il minore C.T. al Servizio Sociale competente per territorio e all’U.S.S.M. in sede per la necessaria attività di assistenza, vigilanza e costante sostegno psicologico, da espletarsi in collaborazione del servizio sanitario dell’ASP competente per territorio.

Parimenti, le agenzie sociali sopra indicate, previo coordinamento da parte dell’U.S.S.M. in sede (in virtù del protocollo di intesa siglato in data 15.7.2014), dovranno organizzare un programma di recupero delle competenze genitoriali per i signori C. G. e A. M. G. e di educazione alla legalità/recupero sociale per il minore, avvalendosi anche della collaborazione del personale in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (per la parte che concerne il detenuto C. G.).

L’insufficienza delle risorse familiari e del nucleo parentale anche allargato, intraneo alla criminalità organizzata del luogo e, comunque, portatore di valori culturali non adeguati, impone poi un temporaneo allontanamento del giovane C..

Tale soluzione appare necessaria per fornire al medesimo una seria alternativa culturale e evitare il rischio, ineluttabile alla luce dei gravi elementi emersi, di una sua definitiva strutturazione criminale.

In merito, l'influenza negativa della famiglia di appartenenza e il forte timore indotto nella comunità locale, come evidenziato nei provvedimenti giudiziari in atti, suggeriscono di individuare le risorse necessarie al recupero del giovane in un contesto diverso da quello, facilmente raggiungibile e suggestionabile, della Regione Calabria.

Pertanto, deve disporsi l'inserimento del C. in una struttura comunitaria da reperirsi al di fuori della Regione Calabria, da individuarsi tra quelle aventi in organico figure professionali "attrezzate" a fronteggiare le problematiche specifiche di cui il giovane è portatore.

Quanto al modello di intervento, deve segnalarsi la necessità di un approccio costante e intensivo, con interventi anche di sostegno psicologico, che siano mirati a consentire al minore di sviluppare in modo autonomo le risorse personali finora compresse dal deleterio ambito di provenienza, in un'ottica di affrancamento dalla cultura malavitosa assimilata. Tale strategia va poi coordinata con i necessari interventi sui genitori, mirati al recupero delle competenze genitoriali e ad un corretto approccio educativo con il figlio.

A tal fine, per la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti, l'U.S.S.M. in sede e il Servizio Sociale dovranno attivare tutte le risorse presenti sul territorio (volontariato etc.), coordinarsi con l'omologo Ufficio e i servizi socio-sanitari della località dove sarà trasferito il minore e avvalersi, ove necessario, dell'ausilio di personale specializzato della Questura di Reggio Calabria, che provvederà – con le cautele del caso - a condurre il minore nella struttura prescelta e a riportarlo ogni qualvolta se ne dovesse arbitrariamente allontanare (e senza interpellare questo tribunale).

In merito, deve richiedersi al Questore di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega in relazione al luogo di inserimento del giovane, di fornire l'ausilio necessario per l'esecuzione del presente provvedimento.

Deve essere demandata alle superiori agenzie territoriali, in collaborazione con la struttura comunitaria, la gestione degli incontri con i familiari di riferimento, con mandato di sospenderli in caso di pregiudizio.

Come anticipato, il coordinamento degli interventi deve affidarsi all'U.S.S.M. in sede, in virtù delle pendenze penali segnalate (e in previsione di una possibile messa alla prova dell'imputato nel procedimento già pendente dinanzi a questo tribunale per i minorenni o comunque per gli altri sbocchi processuali) e in ossequio alle statuizioni del protocollo d'intesa siglato in data 15.7.2015.

Tale statuizione è peraltro in linea: 1) con le disposizioni di cui all'art. 6 e 9 del D.p.r. 22.9.1988 n. 448, funzionali all'esigenza di garantire la certezza della presenza e dell'uniformità metodologica dei servizi chiamati a svolgere funzioni sincroniche nei correlati processi penali e civili a tutela dei minorenni (onde fornire al giudice *“gli elementi necessari circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili”*); 2) con il disposto dell'art. 13 disp. att. del D.P.R. 22.9.1988 n. 448 (Coordinamento dei Servizi), là dove si prevede significativamente, con una implicita (ma, nel contempo, chiara) disposizione, l'attribuzione in capo ai Servizi Ministeriali della funzione di referente privilegiato per il giudice nei termini sopra specificati².

Il presente provvedimento ablativo, facendo venire meno la rappresentanza legale in capo ai genitori, impone la segnalazione al giudice tutelare per la nomina di un tutore.

² *“d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, è costituita presso ogni centro per la giustizia minorile una commissione per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali”*.

Nelle more, ricorrendone i presupposti per il paventato conflitto di interessi tra il minore e i genitori, deve essere nominato un curatore speciale, che potrà contestualmente rivestire la qualifica di difensore tecnico.

Parimenti, deve disporsi la trasmissione di copia del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa siglato in data 21.3.2013 e per la concertazione di eventuali azioni sinergiche.

Deve ancora precisarsi che gli oneri economici relativi alla permanenza del giovane nella struttura comunitaria prescelta, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori, con la conseguenza che l'Ente territoriale che abbia anticipato le spese di affidamento e ricovero potrà rivalersi nei confronti dei familiari inadempienti (cfr. art. 25 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, nel testo modificato dalla L. 25 luglio 1956 n. 888);

Ricorrono le condizioni - attesa l'urgenza e la gravità della situazione prospettata, con correlato rischio di devianza del giovane - per decretare l'immediata efficacia del presente provvedimento, con differimento del contraddittorio nei termini di cui al dispositivo.

Visti gli artt.330, 336 terzo comma c.c., 25 del R.D.L. n. 1404 del 20.7.1934;

P.Q.M.

Dichiara la decadenza di C. G. e A.M.G. dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore C.T..

Affida C. T. all'U.S.S.M. in sede e al Servizio Sociale competente per territorio e per la necessaria attività di assistenza, vigilanza e sostegno psicologico nei termini in motivazioni specificati, da espletarsi in collaborazione con il servizio sanitario dell'ASP di riferimento e con le risorse del volontariato qualificato da individuarsi nel territorio di destinazione del giovane.

Delega alle agenzie territoriali sopra indicate (con coordinamento in capo all'U.S.S.M. in sede) il compito di elaborare un programma di educazione

alla legalità per il minore e di recupero delle competenze genitoriali per C.G. e A. M. G., con mandato di inserire il minore in una struttura comunitaria da individuarsi fuori della Regione Calabria, avente in organico operatori professionalmente qualificati a trattare problematiche simili a quelle riscontrate nel giovane.

Invita l'U.S.S.M. in sede e il Servizio Sociale ad attivare, per la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti, tutte le risorse presenti sul territorio nazionale (volontariato etc.) e a coordinarsi con i servizi omologhi presenti nel territorio ove sarà collocato il minore.

Invita l'USSM in sede e le ulteriori agenzie territoriali ad avvalersi, per l'elaborazione e attuazione del percorso di recupero delle competenze genitoriali di C.G. e A.M.G., del personale specializzato in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (per la parte che concerne il padre detenuto C. G.).

Demanda alle superiori agenzie territoriali il compito di organizzare un calendario di incontri tra il minore e i familiari di riferimento, con mandato di sospenderli in caso di pregiudizio.

Prescrive a C. G. e A. M. G. di attenersi, a pena di più drastici provvedimenti, alle disposizioni che saranno loro impartite dagli operatori delle agenzie delegate.

Autorizza le superiori agenzie territoriali ad avvalersi per l'esecuzione del presente provvedimento, ove necessario, dell'ausilio della Questura di Reggio Calabria che procederà nei termini in motivazione segnalati, con obbligo di riportare il minore nella struttura prescelta ogni qualvolta se ne dovesse arbitrariamente allontanare.

Richiede al sig. Questore di Reggio Calabria di fornire l'ausilio necessario per l'esecuzione del presente provvedimento nei termini in motivazione indicati.

Nomina curatore speciale del minore l'avv. Pasquale Cananzi del foro di Reggio Calabria, con avviso che potrà rivestire la qualifica di difensore tecnico.

Riserva di provvedere, con separato provvedimento, alla necessaria audizione del minore e dei suoi genitori.

Ordina la trasmissione del presente provvedimento al giudice tutelare competente per territorio.

Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa siglato in data 21.3.2013 e per la concertazione di eventuali azioni sinergiche.

Ordina la trasmissione di copia del presente provvedimento al Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità e al Centro per la Giustizia minorile della Calabria per opportuna conoscenza e quanto di competenza.

Dichiara immediatamente esecutivo il presente provvedimento, con l'avvertenza alla cancelleria e alle agenzie territoriali sopra indicate che la copia destinata al minore e ai suoi genitori dovrà essere consegnata contestualmente all'esecuzione del presente decreto.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni/notificazioni di rito (al P.M. sede, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, al giudice tutelare competente per territorio, al Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, al Centro per la Giustizia Minorile della Calabria, al Questore di Reggio Calabria, al Servizio Sociale e all'U.S.S.M. sopra menzionati, al minore, agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale).

Reggio Calabria, 8.3.2016.

Il presidente
(dr. Roberto Di Bella)